

alle tasse addizionali, sovrainposte dai Comuni, a norma degli articoli 6 del titolo 1^o del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018, e 11 della legge 11 agosto 1870 n. 5784 (allegato L) sul consumo dei generi indicati nell'articolo 2 del presente decreto.

« Queste tasse addizionali dovranno, nella misura in cui si esigono attualmente, considerarsi come dazi propri dei Comuni.

« Esse potranno essere aumentate, sempre che l'eventuale aumento non ecceda il terzo del dazio governativo abolito, e rimanga nel limite normale stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018.

« Art. 8. È approvata la modificazione nella tariffa dei prezzi per la vendita dei sali contenuta nella seguente tabella:

	Prezzo per quintale	
	ai rivenitori	al pubblico
	Lire	Lire
Sale comune	38. 50	40. »
Sale macinato e di Volterra	58. »	60. »
Sale raffinato.	78. »	80. »

« Le nuove disposizioni entreranno in vigore col 1^o luglio 1894 per la parte che riguarda i sali macinato e raffinato, mentre per il sale comune è convalidato a tutti gli effetti il disposto dell'articolo 7 del Regio decreto 21 febbraio 1894, n. 51.

« Art. 9. La tassa di vendita sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato è stabilita nella misura di lire 40 per ogni ettolitro di alcool anidro, alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centesimale.

« Art. 10. Tutte le vigenti disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate. »

Procediamo innanzi nella discussione.

Sono molti gli oratori iscritti per parlare sull'articolo primo. Io pregherei gli onorevoli deputati, che intendono di parlare specialmente su voci separate, di riservarsi a parlare quando verrà in discussione ciascuna di queste voci e non sull'insieme dell'articolo.

Sull'articolo 1^o, primo iscritto a parlare è l'onorevole Gavazzi.

(Non è presente).

Spetta di parlare all'onorevole Pace.

Pace. Mi sono iscritto a parlare su questo articolo perchè penso che l'agricoltura sente il bisogno assoluto, per la cultura, cioè, del grano, per questo ramo importantissimo di cultura, di essere meglio tutelata.

Certamente il Governo avendo ritirato lo aumento sui decimi, la questione per questo verso viene ad essere semplificata. Tuttavolta non è fuori di luogo il notare come l'onorevole ministro delle finanze, nel chiedere i provvedimenti che presenta alla Camera, ha detto che il provvedimento del dazio sul grano nella misura da lui proposta sarebbe ridonato ad esclusivo vantaggio dei coltivatori, degli agricoltori e dei proprietari. Niente di meno vero. Le condizioni della terra, si è già notato nella discussione generale, non sono le più liete. Dirò di più, esse si presentano ben tristi di fronte ai disavanzi di bilancio in cui sono caduti i Comuni e le Provincie.

Basta dare uno sguardo ai disegni di legge che sono venuti dinnanzi alla Camera per autorizzare molti Comuni e Provincie ad eccedere la sovrimposta, per essere convinti che i Comuni sono necessitati a ricorrere a questo mezzo supremo per rimediare al disavanzo dei loro bilanci. V'ha di più. Con un disegno di legge 23 maggio 1894, presentato dal ministro delle finanze, questo che ho l'onore di dire, si trova in modo meridiano chiarito. Ivi è detto:

« Ma sia per le nuove spese messe a carico dei Comuni, sia per le difficoltà da essi incontrate nell'applicazione delle tasse comunali, preferirono di ricorrere ancora alla sovrimposta, tanto che il Parlamento per porre un argine all'aumento continuo e costante di questo cespite pur conservando i vincoli imposti con le leggi precedenti, avocò a sè l'approvazione dei bilanci delle Provincie e dei Comuni quando eccedono il limite medio rispettivamente raggiunto nei bilanci 1884, 1885 e 1886. »

Ma si è visto che questo limite previsto dalla legge 1^o marzo 1886 non è ancora sufficiente, tantochè il ministro propone che il limite debba essere commisurato sulla media della sovrimposta dal primo gennaio 1894.